

proposta di legge n. 375

a iniziativa del Consigliere Pieroni

presentata in data 25 novembre 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica la legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, recante le disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.

La proposta, consiste nella modifica dell'articolo 1 bis del vigente testo.

Infatti i controlli della Sezione controllo della Corte dei Conti sui rendiconti 2012 dei bilanci dei gruppi consiliari, hanno evidenziato delle irregolarità contabili, come pure sembra essere per i controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza nell'ottobre dello scorso anno.

Molto spesso tali irregolarità sono frutto di una legge, quella attuale, che stabilisce la concessione dei contributi ai gruppi consiliari, senza però dettagliare bene le spese che sono lecite e quelle che non lo sono, lasciando alla buona

fedele e al buon senso del singolo consigliere stabilire quel confine labile e sottile tra la legittimità e l'illegittimità dell'attività dei gruppi consiliari.

Per tali motivazioni, ritengo che per non incappare nuovamente in contestazioni di legittimità sull'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari, sia necessaria l'approvazione di un regolamento attuativo, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che classifichi dettagliatamente le attività previste alle lettere a), b), c), d), e), f) e f bis) del comma 1 dell'articolo 1 bis.

Nel frattempo, in attesa che tale regolamento venga approvato, si propone la sospensione del pagamento dei contributi ai gruppi consiliari, in modo da evitare ulteriori spese improprie.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 34/1988)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e f bis) del comma 1, devono essere disciplinate e classificate tramite regolamento attuativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2 ter. L'erogazione dei contributi ai gruppi consiliari prevista all'articolo 1 è sospesa sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 bis.”.